

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
27 gennaio 2020, n. 39

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche dell'Associazione "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Lecce", con sede in Casarano (Le).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all'Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Filippo Egizzi e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al

- citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. "Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
 - La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale dell'Associazione "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Lecce", con sede in Casarano (Le), trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, il 17.12.2019, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L'atto modificativo e l'allegato statuto, composto da 28 articoli, datato 22.10.2019, repertorio n. 39803 e Raccolta n. 26012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce il 24.10.2019 al n. 7826/1T, a rogito del dott. Roberto Vinci, notaio in Parabita (Le), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce.
- L'istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001.

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di accogliere e concedere il nulla osta all'istanza di modifiche statutarie dell'Associazione "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Lecce", con sede in Casarano alla Via Alpestre n. 4, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell'atto di modifiche statutarie con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, proposte dall'Associazione "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Lecce", con sede in Casarano alla via Alpestre n. 4, nel testo coordinato (atto notarile e statuto), allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile in data 22.10.2019, repertorio n. 39803 e Raccolta n. 26012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce il 24.10.2019 al n. 7826/1T, composto da 28 articoli a rogito del dott. Roberto Vinci, notaio in Parabita (Le), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, e, conseguentemente, concedere il "nulla osta" all'iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l'adeguamento dello statuto dell'Associazione "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Lecce", al D.lgs. n. 117/2017.
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
8. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
 - f) composto da n. 18 (diciotto) facciate, compresi degli allegati, atto di modificativo e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro



Avv. ROBERTO VINCI
NOTAIO

N. 39803 di Repertorio N. 26012 di Raccolta --

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS)", CON SEDE IN CASARANO. -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti quindici, in Parabita nel mio studio sito alla via Vittorio Emanuele II n.17. -----


Innanzi a me avvocato Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, si è di persona costituito il signor: -----

MICAGLIO Antonio, nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in quest'atto nella sua espressa qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante (in assenza del Presidente) della Associazione: -----

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS)", con sede legale in Casarano alla via Alpestre n.4, ove domicilia per la carica, C.F.: 03263200754, iscritta al n.319 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia e al n.755 del Registro Generale delle organizzazioni di volontariato. -----


Della identità personale di esso costituito io Notaio sono certo, e il medesimo premette che in questo luogo ed in que-

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti Pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Lecce in data 24 OTTOBRE 2019 al N. 7826 Serie 1T



sto giorno è stata convocata per le ore diciotto l'assemblea	G
straordinaria in seconda convocazione (essendo andata total-	C
mente deserta quella in prima convocazione fissata per ieri	t
alle ore diciotto, come il comparente dichiara e garantisce)	g
dei soci della predetta Associazione, mediante invito affisso	C
nei locali della Sezione Provinciale e inviato a mezzo email	r
ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per	n
la riunione, per discutere e deliberare sul seguente ordine	a
del giorno: -----	-
- Adozione nuovo statuto. -----	s
Ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea me-	d
desima. -----	a
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: -----	-
Assume la presidenza ai sensi dell'articolo 12 del vigente	r
statuto dell'Associazione (in assenza del Presidente) il com-	-
parente Vice Presidente MICAGLIO Antonio, il quale anzitutto	e
verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea,	c
constatando: -----	-
-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata me-	v
diante invito affisso nei locali della Sezione Provinciale e	e
inviato a mezzo email ai soci almeno quindici giorni prima	F
della data fissata per la riunione (ai sensi dell'art.10 del-	C
lo statuto dell'Associazione); -----	F
-che sono presenti numero ventuno soci dell'Associazione, e	e
precisamente i soci indicati Micaglio Antonio, Serravezza	:

Giuseppe, Tamborrini Alfredo, Di Sansimone Antonio, Pantaleo
Cosima, Martina Marcello, Zecca Lorenzo Salvatore, Matino An-
tonella, Lezzi Giuseppe, Ratta Anna, Cerullo Carmine, Porto-
ghese Preziosa, Primiceri Giovanni, De Vittorio Cristina,
Carrozza Cosimo, Toma Marilena, Stefano Pantaleo, Murgia Ma-
ria Rosa, Elia Antonella, Quarta Giuseppe e Serravezza Anto-
nio, e di tutti il Presidente dell'assemblea dichiara di aver
accertato l'identità e la legittimazione; -----
-che è presente quale componente del Consiglio direttivo il
sopra costituito socio MICAGLIO Antonio (Vice Presidente),
del quale ovviamente il Presidente dell'assemblea dichiara di
aver accertato l'identità e la legittimazione; -----
-che non è presente alcun componente del Collegio dei reviso-
ri dei conti; -----
-che pertanto la presente assemblea è validamente costituita
e può deliberare su tutti gli oggetti indicati nel suddetto
ordine del giorno; -----
----- dichiara -----
validamente e regolarmente costituita la presente assemblea,
e ciò ai sensi dell'art.13 dello statuto dell'Associazione,
per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno. ---
Quindi il comparente, passando a trattare l'ordine del gior-
no, espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso ne-
cessario convocare la presente adunanza. -----
In particolare illustra all'assemblea che (per effetto delle



richieste dell'Ente nazionale in virtù delle recenti disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017) si rende necessario adottare un nuovo testo dello statuto dell'Associazione, del quale il comparente dà lettura, fornendone pure una rapida spiegazione soprattutto nei punti oggetto di modifica, con la precisazione che tale nuovo testo è stato pure autorizzato dall'Ente nazionale (o Sede Centrale) in data 2 ottobre 2019 e integrato con nota in data 4 ottobre 2019. -----

Inoltre il comparente: -----


- fa presente all'assemblea che tale testo di statuto è stato depositato nella sede dell'Associazione nei giorni precedenti l'odierna riunione; -----
- ove e per quanto occorra, esibisce, ai fini del patrimonio minimo di cui all'art.22 del D. Lgs. n.117/2017, una comunicazione in data 17 ottobre 2019 della Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano da cui risulta che presso detto Istituto risultano fondi a nome dell'Associazione per importi superiori ad Euro quindicimila virgola zero centesimi (15.000,00) e tale comunicazione si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensandomi l'assemblea dal darne lettura. ----

Dopo breve ed esauriente discussione, si passa alla votazione in forza della quale il Presidente dell'assemblea constatata ed accerta che l'assemblea all'unanimità (col sistema di votazione palese espresso per alzata di mano, come scelto dal

Presidente e accettato dall'assemblea) delibera di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, così come proposto dal medesimo e letto in assemblea; quale statuto, composto da numero ventotto (n.28) articoli e sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi la assemblea dal darne lettura. -----

Infine l'assemblea all'unanimità delibera di delegare il Presidente del Consiglio direttivo BURLANDO Marianna e il Vice Presidente del Consiglio direttivo MICAGLIO Antonio, e comunque disgiuntamente fra loro (il secondo in assenza del primo), ad apportare al presente verbale tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione del presente verbale, senza ricorrere con ciò ad una nuova convocazione della assemblea stessa, nonchè a compiere qualsiasi attività richiesta e/o conseguente dal presente verbale, ivi compreso il deposito dello statuto testè adottato presso eventuali uffici e/o enti all'uopo preposti. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il comparente invoca per il presente verbale l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia (ivi comprese quelle di cui all'art.82 del D. Lgs. n.117/2017), indi dichiara sciolta la



seduta essendo le ore diciotto e minuti cinquantacinque. -----

Mi si dispensa dal dare lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale si è da me stesso data lettura, presente l'assemblea, al comparente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo sottoscrive e lo firma a margine del foglio intermedio insieme con me Notaio, unitamente agli allegati, essendo le ore -----

diciannove e minuti cinque. Oltre che da me Notaio completato a mano, è stato dattiloscritto ai sensi di legge in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, su due fogli, per cinque facciate intere e sin qui della presente. ----

Firmato: Antonio Micaglio - Avv. Roberto Vinci Notaio.- Vi è il sigillo.- -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso ~~consentito dalla legge~~ -

Parabita, **24 OTTOBRE 2019**



ALLEGATO 'B'
all'atto Rep. N. 39803
Racc. N. 26012

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE", di seguito chiamata Associazione Provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. L'Associazione Provinciale assume con il presente statuto la natura giuridica di Associazione Riconosciuta (iscritta al n.319 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia e al n.755 del Registro Generale delle organizzazioni di volontariato).

L'Associazione Provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

1. L'Associazione Provinciale ha sede in Casarano alla via Alpestre n.4.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune (non costituendo modificazione dello statuto) e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice del Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Sta-



tuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art.5 del Codice del Terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art.1, ed in particolarità di attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h) e i) del Codice del Terzo settore.

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- *soci ordinari;*
- *soci sostenitori;*
- *soci benemeriti;*
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti, nonché le associazioni non riconosciute, tutti privi di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla LILT nazionale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della LILT nazionale.

5. L'Associazione Provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla LILT nazionale.

6. I soci dell'Associazione Provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione Provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni

legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla LILT nazionale;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

- indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione Provinciale:

- il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.);

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente provinciale;

- l'Organo di controllo e/o revisione di cui agli artt.30 e 31 del Codice del Terzo settore (se nominato).

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del C.D.P. e dell'organo di controllo e/o revisione;

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione Provinciale, previa comunicazione alla LILT nazionale e nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo settore;

- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal C.D.P., accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo (se nominato);

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice del Terzo



settore;

- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà della Associazione Provinciale affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione Provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo e/o revisione (se nominato) oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di controllo e/o revisione stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'organo di controllo e/o revisione, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del C.D.P. e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qua-

lora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del C.D.P. e dell'Organo di controllo e/o revisione sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal C.D.P., sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla LILT nazionale, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente statuto.

3. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione Provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del C.D.P. LILT vengono indette dalla LILT nazionale che ne stabilirà tempi e modalità.


Articolo 14

1. L'Associazione Provinciale è amministrata dal C.D.P. - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il C.D.P. uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del C.D.P. i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.

3. I componenti del C.D.P. durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del C.D.P., con voto con-



sultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Associazione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione Provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del C.D.P..

Articolo 15

1. Il C.D.P. è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il C.D.P. è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il C.D.P. è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il C.D.P. è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il C.D.P. è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione, purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il C.D.P. provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo,

dando relativa comunicazione alla LILT nazionale.

Articolo 18

1. Il C.D.P. è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
 - a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) della LILT, riguardo le finalità di cui all'art.2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
 - b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal C.D.N. nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;
 - c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di controllo e/o revisione;
 - d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla LILT nazionale;
 - e. elegge il Presidente Provinciale e il vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
 - f. su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
3. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione Provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del C.D.P., per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente.
5. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e la conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal C.D.P..
6. Il Presidente provinciale invia alla LILT nazionale, in costanza del rapporto associativo e perchè ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal C.D.P. e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del C.D.N., alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Even-



tuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile dello stesso.

7. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art.30 del Codice del Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del C.D.P..

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al C.D.N. richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe

Antonio Lupo



richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al C.D.N. possono essere presentate da più Coordinamenti Regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione Provinciale provvede agli scopi statutari:
- con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - con le quote associative versate dai soci;
 - con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla LILT nazionale per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
 - con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (e comunque con tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente) e il bilancio preventivo con il programma di attività (e sempre con tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente), che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23

- L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque de-



nominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.- E' inibita all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

2. Versa alla LILT nazionale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal C.D.N..

3. Atteso che il C.D.N. della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali, l'Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla LILT nazionale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del C.D.N. e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione Provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione Provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione Provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico del Terzo settore.

L'Associazione Provinciale, inoltre, rende noti nel proprio sito internet anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione Provinciale.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione Provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione Provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità

Antonio Inzerillo



del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al C.D.P. e, per conoscenza, alla LILT nazionale, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del C.D.P., il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice del Terzo settore.

Art.28

Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS o ad altri regimi divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

Autografo

Autografo

